



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 11 Del 04-02-2013

<b>OGGETTO:</b> CITAZIONE MONDELLI-L'ABBATE. DETERMINAZIONI
-------------------------------------------------------------

L'anno **duemilatredici**, il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	A
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	A

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO ( SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 9 del 28-01-2013:**

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 28-01-013
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 29-01-013
DOTT.SSA CIRILLO CHECCHINA

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

Che, in data 11/10/2012, prot. N. 11621, l'avv. Giovanni Clarizio, in nome e per conto dei coniugi Mondelli -L'Abbate, ha notificato a questo Ente atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Rutigliano, all'udienza del 15/2/2013, per sentir dichiarare:

- la responsabilità del Comune di Sannicandro, per il sinistro in cui era incorso il figlio minore degli attori, il giorno 18/10/2007, verso le ore 19,00, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta, la P.zza IV Novembre di questo territorio,
- la condanna dello stesso Ente al risarcimento dei danni derivati, ex art. 2051 cc., quantificati in €. 12.000,00;

Che, in particolare, gli attori riferivano che il minore all'epoca dei fatti undicenne, era caduto rovinosamente "a causa della estrema sconnessione del raccordo tra le griglie di raccolta delle acque piovane ivi presenti e la pavimentazione stradale";

Che a seguito della caduta, il minore aveva subito una grave contusione al labbro superiore che aveva richiesto l'immediato ricorso di cure mediche ospedaliere, dove gli veniva diagnosticata una "frattura della corona dell'11 e del 21, contusione reg. sternale", che i danni si sono poi protratti nel tempo, tuttora non del tutto risolti;

Considerato che, secondo un indirizzo prevalente della Suprema Corte e della Giurisprudenza di merito, l'utente che subisca danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *neminem ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c., che nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c..

Che, sebbene in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla p.a., "*allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti*", sicché la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati "meri indici" dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, "*da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso*", volta ad evitare quello che è stato definito un automatismo interpretativo, avuto riguardo non solo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche ed alla posizione;

Constatato, inoltre, che nella causazione del sinistro non può escludersi qualche censura in ordine al comportamento tenuto nella vicenda, dai genitori del bambino, non essendo stati sufficientemente vigili e diligenti, nell'impedire che l'evento potesse accadere, tenuto conto che un ragazzino di undici anni, alle 19,00 di una sera di ottobre, priva già quindi della luce solare, non possa essere lasciato solo per strada, in bicicletta, con il rischio quindi di conseguenze ben peggiori dei danni attualmente lamentati;

Considerato infatti che "ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole

della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare”. Il sorgere della responsabilità è dunque connesso non solo alla semplice commissione di un fatto illecito da parte del figlio, ma ad una condotta (attiva o, più frequentemente, omissiva) ascrivibile al genitore, il quale ha l’obbligo di sorvegliare i figli minori, per impedire loro di nuocere a se stessi e ad altri, e di impartire a costoro l’educazione ed istruzione adeguate e consone alle condizioni sociali e familiari. Il ruolo del genitore e le funzioni che quest’ultimo è tenuto a svolgere nei riguardi del minore derivano da alcuni precetti di rango costituzionale (articoli 30 e 31), nonché dagli articoli 147 e 315 del codice civile. L’esercizio della sorveglianza rappresenta attività conseguente allo svolgimento della funzione educativa: la stessa Corte di legittimità ha affermato che la vigilanza del minore “consiste nella verifica del corretto apprendimento dell’educazione impartita, poiché l’educazione deve ricevere i necessari adeguamenti ed aggiustamenti tenendo conto della personalità del minore e del suo grado di abilità nel calare nella pratica quanto gli viene impartito” (così si legge in Cassazione civile, 28 marzo 2001 n. 4481);

Ritenuto, opportuno, quindi, costituirsi in giudizio per far valere gli interessi e le ragioni dell’Ente, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell’Ente;

Ravvisato che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell’11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, “...l’affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l’esperimento di una procedura selettiva, poiché il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...”;

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell’ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell’Ente.
3. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all’avv. Mauro Todisco, con studio legale in Bitritto, alla Via Carlo Alberto, 106
- 4.. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.

5. . Di dare atto che a seguito dell' abolizione della Tariffa Professionale, il relativo compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri introdotti con il D.M. 140/2012.
6. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova regolamentazione generale interna della materia, l'indicazione che ai suddetti fini, il compenso massimo riconoscibile al professionista, dovrà essere quantificato in € 1.000,00 , da prenotarsi sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni", imp. provv. n. 92.
7. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 5 e 6.
8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

N. ....

## PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

